

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Aspetti epidemiologici del fumo Quadro legislativo nazionale

Franco Roscelli
Medicina del Lavoro
Dipartimento di Sanità Pubblica
Azienda USL di Parma

Langhirano 17 maggio 2008

Magazine of Wall Street - 1930



Prevalenza di fumatori nel mondo: trend


Uomini

- * Paesi industrializzati = 35%
- * Paesi in via di sviluppo = 50%
- * La prevalenza diminuisce molto lentamente


Donne

- * Paesi industrializzati = 22%
- * Paesi in via di sviluppo = 9%
- * La prevalenza diminuisce in alcuni paesi (USA, UK, Australia e Canada), ma non in altri (Sud, Centro ed Est Europa)


Le 4 fasi dell'epidemia del fumo



Prevalenza dei fumatori secondo le indagini DOXA condotte tra il 1957 ed il 2007



Fumatori attuali (18-69 anni) per ASL di residenza Regione Emilia-Romagna



Sistema di sorveglianza PASSI
(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia)

Fumo di tabacco e attività lavorativa

- Maggiore prevalenza di fumatori tra gli operai rispetto agli impiegati

- Gli operai
 - iniziano a fumare più precocemente
 - fumano di più
 - smettono di fumare meno frequentemente
 - sono esposti a rischi professionali più frequentemente

Legislazione sul fumo negli ambienti di lavoro

- a) Norme generali

- b) Norme specifiche per i luoghi di lavoro

- c) Normativa Regionale

**Legge 11 novembre 1975, n. 584
Divieto di fumare in determinati locali
e su mezzi di trasporto pubblico**

Art. 1, lettera a) – Divieto di fumo in:

- ospedali e altre strutture sanitarie
- scuole di ogni ordine e grado
- mezzi di trasporto pubblico
- sale d'attesa di stazioni ferroviarie, ecc.

Art. 1, lettera b) – Divieto di fumo in:

- locali chiusi adibiti a pubblica riunione
- sale chiuse di cinema, teatri, locali da ballo
- sale corse
- musei, pinacoteche, gallerie d'arte
- biblioteche, sale di lettura

**Sentenza Corte Costituzionale
n. 399 dell'11/12/1996**

“Come mai la legge tutela con un generico e assoluto divieto di fumo la salute dei cittadini che solo occasionalmente accedono agli uffici pubblici, rimanendovi per breve tempo, mentre invece non esiste analogo divieto riguardo a quei luoghi ove i **lavoratori** sono costretti a restare per **l'intera giornata lavorativa?**”

Sentenza Corte Costituzionale n. 399/1996

«Pur non essendo ravvisabile nel diritto positivo un divieto assoluto e generalizzato di fumare in ogni luogo di lavoro chiuso, è anche vero che nell'ordinamento già esistono disposizioni intese a proteggere la salute dei lavoratori da tutto ciò che è atto a danneggiarla, ivi compreso il fumo passivo»

Articolo 32 della Costituzione

La Repubblica tutela la **salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

- Articolo 41 della Costituzione
- Articolo 2087 Codice Civile
- Articoli 1, 4 e 31 D.Lvo 626/94
- Articolo 9 D.P.R. 303/56
- ...

Sentenza Corte Costituzionale n. 399/1996

- In tutti i luoghi di lavoro deve essere garantita la salubrità dell'aria
- Non può considerarsi salubre un'aria inquinata da fumo di tabacco
- Il diritto alla tutela della **salute**, costituzionalmente protetto, deve **prevalere** sui liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale (il **fumare**)

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 51 - Tutela della salute dei non fumatori

1. È **vietato fumare** nei locali chiusi, ad eccezione di:
 - a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico
 - b) quelli riservati ai fumatori
2. Gli esercizi e i **luoghi di lavoro** riservati ai fumatori (comma 1 lett. b) devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio dell'aria regolarmente funzionanti → **DPCM 23.12.2003**

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51

3. Negli esercizi di ristorazione devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Accordo 24 luglio 2003

Preso atto che la normativa di recente approvata, estende il **divieto di fumare** in particolare, ma non esclusivamente,

- ai luoghi di lavoro
- ed agli esercizi di ristorazione ...

Circolare Ministro della Salute
17 dicembre 2004

Il divieto si applica non solo **nei luoghi di lavoro** pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad **utenti**.

Tale accezione comprende gli stessi **lavoratori dipendenti** in quanto «**utenti**» dei locali in cui prestano la loro attività lavorativa.

Ambienti di lavoro in cui
non si applica il divieto

- ✓ Locali per fumatori conformi al DPCM 23.12.2003
- ✓ Luoghi di lavoro in cui non sono presenti lavoratori dipendenti e non accede pubblico

“Divieto” di fumo per rischi lavorativi

- pericolo d'incendio
- rischio di esposizione ad amianto
- rischio di esposizione ad agenti cancerogeni
- rischio di esposizione ad agenti biologici

Divieto di fumo “esteso”

- Tutela anche fumatore **attivo**
- Vale anche in luoghi di lavoro **all'aperto**
- Prevenzione infortuni e incendi
- Igiene del lavoro

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 15

Euro 0,41

Anno 38

27 luglio 2007

N. 112

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE,
CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO**

Legge Regionale 27-7-2007, n. 17

Art. 1

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo.

2. La presente legge detta norme integrative alla disciplina statale in materia di fumo, persegue l'obiettivo generale della riduzione dei danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché i seguenti obiettivi specifici:

- a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
- b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo.

Legge Regionale 27-7-2007, n. 17

4. La presente legge intende altresì tutelare il diritto dei cittadini, fumatori e non, a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.

Legge Regionale 27-7-2007, n. 17

3. Il piano di intervento, di cui al comma 2, prevede interventi intersettoriali concernenti:

- a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità, con particolare riguardo alle scuole ed ai luoghi di lavoro;
- b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare, valorizzando, in particolare, la collaborazione dei medici di medicina generale;
- c) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente od altrimenti addetto ad attività lavorativa.

Legge Regionale 27-7-2007, n. 17

Art. 3

Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo

1. Al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le

Legge Regionale 27-7-2007, n. 17

Art. 6

Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da Euro 27,50 a Euro 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza od in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- b) da Euro 220,00 a Euro 2.200,00 per coloro che contravvengono all'obbligo dei responsabili di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente;